

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

EUROPEAN

NEWSLETTER / SETTEMBRE 2020

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

CORTE DI GIUSTIZIA UE

- 1.1** **3**
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 193 – Nozione di “soggetto passivo” – Contratto d’attività congiunta – Partenariato – Collegamento di un’operazione economica a uno dei partner – Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta». Sentenza del 16 settembre 2020, Causa C-312/19, *XT contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*
- 1.2** **4**
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Detrazione dell’imposta assoluta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Ampliamento di una strada appartenente a un comune – Contabilizzazione dei costi generati dai lavori in quanto parte delle spese generali del soggetto passivo – Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo – Cessione a titolo gratuito – Cessione assimilata ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Articolo 5, paragrafo 6». Sentenza della Corte del 16 settembre 2020, Causa C-528/19, *Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG contro Finanzamt Y*

CORTE DI GIUSTIZIA UE

1.1

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 193 – Nozione di “soggetto passivo” – Contratto d’attività congiunta – Partenariato – Collegamento di un’operazione economica a uno dei partner – Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta». Sentenza del 16 settembre 2020, Causa C-312/19, XT contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

“L’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che abbia concluso con un’altra persona fisica un contratto di attività congiunta costitutiva di un partenariato, privo di personalità giuridica, caratterizzato dal fatto che la prima persona è legittimata ad agire in nome di tutti i partner, ma interviene da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi quando compie gli atti che costituiscono l’attività economica perseguita da tale partenariato, deve essere considerata un «soggetto passivo» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e come l’unica tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 193 della direttiva in parola, nei limiti in cui agisce per conto proprio o per conto terzi in qualità di commissionario ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 28 della stessa direttiva”.

La domanda di pronuncia pregiudiziale - che verte sull’interpretazione dell’art. 9, paragrafo 1, dell’art. 193 e dell’art. 287 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (come modificata dalla Direttiva 2013/43/UE del Consiglio del 22 luglio 2013 - è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XT e la Direzione Nazionale delle Imposte presso il Ministero delle Finanze della Repubblica della Lituania), in relazione ad una ingiunzione rivolta a XT dall’Amministrazione Finanziaria di Vilnius di versare l’IVA, maggiorata degli interessi di mora, nonché un’ammenda in seguito ad operazioni immobiliari non dichiarate.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 193 della Direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che una persona fisica che abbia stipulato con un’altra persona fisica un contratto di attività congiunta costitutivo di un partenariato privo personalità giuridica (caratterizzato dal fatto che la prima persona è legittimata ad agire in nome di tutti i partner, ma interviene da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi quando compie gli atti

che costituiscono l'attività economica perseguita da tale partenariato) esercita tale attività in modo indipendente e deve, pertanto, essere considerata come soggetto passivo e come l'unico debitore dell'IVA dovuta.

Secondo la Corte di Giustizia, per determinare chi deve essere considerato soggetto passivo ai fini IVA occorre accertare chi abbia esercitato in modo indipendente l'attività economica: infatti, come precisato dall'Avvocato Generale (cfr. paragrafi 33, 45 e 46 delle sue Conclusioni) il criterio dell'indipendenza riguarda la questione del collegamento dell'operazione ad una determinata persona o entità. Occorre accertare se tale persona o entità svolge un'attività economica in nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità e se si assume il rischio economico connesso all'esercizio di tali attività (cfr. Sentenza Nigl, nonché giurisprudenza ivi citata).

Come precisato nella Sentenza, la circostanza che un soggetto ha agito per conto terzi, in qualità di commissionario, non esclude la qualifica di soggetto passivo.

1.2

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Ampliamento di una strada appartenente a un comune – Contabilizzazione dei costi generati dai lavori in quanto parte delle spese generali del soggetto passivo – Determinazione dell'esistenza di un nesso diretto e immediato con l'attività economica del soggetto passivo – Cessione a titolo gratuito – Cessione assimilata ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Articolo 5, paragrafo 6». Sentenza della Corte del 16 settembre 2020, Causa C-528/19, *Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG contro Finanzamt Y*

“L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per i lavori di ampliamento di una strada comunale effettuati a favore di un comune, qualora tale strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesimo per la sua attività economica quanto dal pubblico, nei limiti in cui detti lavori di ampliamento non siano andati oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo medesimo.”

La sesta direttiva 77/388, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima, dev'essere interpretata nel senso che l'autorizzazione allo sfruttamento di una cava, concessa unilateralmente dall'amministrazione di uno Stato membro, non costituisce il corrispettivo ottenuto da un soggetto passivo che ha effettuato lavori di ampliamento di una strada comunale senza corrispettivo in denaro, con la conseguenza che tali lavori di ampliamento non costituiscono un'operazione a titolo oneroso ai sensi della medesima direttiva. L'articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che i lavori, effettuati a favore di un comune, di ampliamento di una strada comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua attività economica dal soggetto passivo che ha effettuato tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non costituiscono un'operazione che dev'essere assimilata a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione".

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 5, paragrafo 6, e dell'art. 17, paragrafo 2, lettera a), della Sesta Direttiva IVA ed è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la *Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG* e il *Finanzamt Y* (Ufficio delle imposte Y, Germania), in merito ad un rifiuto della detrazione dell'IVA versata a monte per la realizzazione di lavori di ampliamento di una strada appartenente ad un Comune.

La Corte UE è intervenuta diffusamente sul diritto di detrazione, specificando che secondo costante giurisprudenza la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle - che conferiscono il diritto a detrazione - è in via di principio necessaria affinché il diritto di detrazione dell'IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo.

In particolare, il diritto di detrarre l'IVA gravante sull'acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione (cfr. Sentenza *Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments*). Il diritto di detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono siffatto diritto, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo (e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce). Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto ed immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Ne deriva che l'esistenza del diritto di detrazione è determinata in funzione delle operazioni a valle alle quali le operazioni a monte sono destinate.

Con riferimento al tema della rettifica della detrazione IVA operata inizialmente, si rimanda alla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 settembre 2020, Causa C-791/18 (*Stichting Schoonzicht* contro *Staatssecretaris van Financiën*).

EUROPEAN TAX NEWSLETTER | SETTEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2020.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM